

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 2006, n. 17. “Istituzione del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza”. Artt. 3, 4.

Publicata nel B.U. Campania 7 agosto 2006, n. 36.

(...)

Art. 3

Nomina, requisiti e incompatibilità.

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli nelle prime due votazioni e con la maggioranza semplice nella terza votazione, dura in carica cinque anni, indipendentemente dalla durata del Consiglio regionale, e può essere rieletto una sola volta. Le funzioni del titolare sono prorogate sino all'insediamento del successore ⁽²⁾

2. Può essere eletto colui che è in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non superiore ai sessantacinque anni;

b) diploma di laurea;

c) possesso di documentata esperienza, almeno quinquennale, maturata nell'ambito delle discipline di tutela dei diritti dell'infanzia.

3. Al Garante si applica la disciplina prevista dall'*articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17* e successive modifiche e non può essere eletto Garante colui che presenta carichi pendenti o riporta condanne passate in giudicato, indipendentemente dal tipo di reato contestato.

4. L'incarico di garante può essere revocato dal Consiglio regionale per gravi e comprovati motivi d'ordine morale o gravi violazioni di legge ⁽³⁾.

(2) Comma così modificato dapprima dall'*art. 1, comma 70, L.R. 21 gennaio 2010, n. 2*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, comma 97*, della stessa legge), poi dall'*art. 1, comma 2, L.R. 20 luglio 2010, n. 7*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3* della stessa legge), dall'*art. 1, comma 1, L.R. 6 agosto 2010, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4* della stessa legge) ed infine così sostituito dall'*art. 1, comma 28, L.R. 6 maggio 2013, n. 5*. Il testo precedente era così formulato: «1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli nelle prime due votazioni e con la maggioranza semplice nella terza votazione; dura in carica l'intera legislatura e non può essere rieletto.».

(3) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 182, L.R. 7 agosto 2014, n. 16*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 1, comma 240, della medesima legge*). Il testo originario era così formulato: «4. L'incarico di Garante è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa, anche libero professionale, ovvero rappresentativa. Esso può essere revocato per gravi e comprovati motivi di ordine morale o per gravi violazioni di legge dal Consiglio regionale.».

Art. 4
Indennità.

1. Al Garante è attribuita un'indennità mensile di funzione pari al trentacinque per cento della indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali.

(...)